



CITTA' DI TORINO

**RACCOLTA DEI
REGOLAMENTI CIRCOSCRIZIONALI**

**CIRCOSCRIZIONE 1
CENTRO - CROCETTA**

**"Regolamento del Consiglio
della Circoscrizione I Centro - Crocetta"**

Approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 15 luglio 2007
(n. mecc. 2007 - 04841/84), esecutiva dal 5 agosto 2007.

INDICE

TITOLO I

Disposizioni Generali

(Pag. 1)

Art. 1

Premessa

(Pag. 1)

Art. 2

Sede delle adunanze

(Pag. 1)

TITOLO II

Funzionamento del Consiglio Circostrizionale

Capo I - Convocazione del Consiglio Circostrizionale

Art. 3

Programmazione dei lavori

(Pag. 1)

Art. 4

Convocazione

(Pag. 1)

Art. 5

Modalità di convocazione

(Pag. 2)

Art. 6

Ordine del giorno

(Pag. 2)

Capo II - Ordinamento delle adunanze

Art. 7

Deposito degli atti

(Pag. 2)

Art. 8

Numero legale e sua verifica

(Pag. 3)

Capo III - Disciplina delle adunanze

Art. 9

Comportamento dei Consiglieri.

(Pag. 3)

Art. 10

Comportamento del pubblico

(Pag. 4)

Art. 11

Forza Pubblica

(Pag. 4)

Art. 12

Facoltà di intervento nelle sedute

(Pag. 4)

Art. 13

Funzioni di Segretario

(Pag. 5)

Art. 14 <i>Argomenti non iscritti all'ordine del giorno</i>	(Pag. 5)
Art. 15 <i>Ordine e trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno</i>	(Pag. 5)
Art. 16 <i>Pubblicità delle sedute</i>	(Pag. 5)
Art. 17 <i>Modalità e tempi degli interventi</i>	(Pag. 6)
Art. 18 <i>Emendamenti e subemendamenti</i>	(Pag. 6)
Art. 19 <i>Mozione d'ordine</i>	(Pag. 7)
Art. 20 <i>Richiesta della parola per fatto personale</i>	(Pag. 8)
Art. 21 <i>Questioni pregiudiziali e sospensive</i>	(Pag. 8)
Art. 22 <i>Ritiro delle proposte e delle interpellanze</i>	(Pag. 8)
Art. 23 <i>Chiusura della discussione</i>	(Pag. 8)
Art. 24 <i>Dichiarazioni di voto ed apertura delle votazioni</i>	(Pag. 9)
Art. 25 <i>Sistemi di votazione</i>	(Pag. 9)
Art. 26 <i>Votazioni per parti</i>	(Pag. 10)
Art. 27 <i>Esito delle votazioni</i>	(Pag. 10)
 <i>Capo IV - Processi verbali</i>	
Art. 28 <i>Verbale delle adunanze</i>	(Pag. 10)
Art. 29 <i>Approvazione, deposito e richiesta dei verbali</i>	(Pag. 11)

TITOLO III **Diritti e doveri dei Consiglieri Circoscrizionali**

Capo I - Diritti

Art. 30 <i>Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti</i>	(Pag. 11)
---	-----------

Art. 31 <i>Facoltà di presentazione di proposte di deliberazione, di interrogazioni, di interpellanze, di mozioni, di ordini del giorno, di interrogazioni rivolte agli Organi Centrali</i>	(Pag. 11)
Art. 32 <i>Proposte di deliberazione</i>	(Pag. 12)
Art. 33 <i>Interrogazioni</i>	(Pag. 12)
Art. 34 <i>Interpellanze</i>	(Pag. 12)
Art. 35 <i>Mozioni</i>	(Pag. 13)
Art. 36 <i>Ordini del giorno</i>	(Pag. 13)
Art. 37 <i>Interrogazioni rivolte agli organi centrali</i>	(Pag. 14)

Capo II - Doveri

Art. 38 <i>Assenze dei Consiglieri</i>	(Pag. 14)
Art. 39 <i>Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni</i>	(Pag. 14)

TITOLO IV

Organizzazione del Consiglio Circoscrizionale

Capo I - Presidenza del Consiglio Circoscrizionale

Art. 40 <i>Compiti e poteri del Presidente</i>	(Pag. 15)
--	-----------

Capo II - Giunta Circoscrizionale

Art. 41 <i>Funzioni della Giunta Circoscrizionale</i>	(Pag. 15)
---	-----------

Capo III - Commissioni di Lavoro

Art. 42 <i>Funzionamento delle Commissioni di Lavoro Permanenti</i>	(Pag. 15)
Art. 43 <i>Istituzione e composizione delle Commissioni di Lavoro Permanenti</i>	(Pag. 16)
Art. 44 <i>Convocazioni delle Commissioni di Lavoro Permanenti</i>	(Pag. 16)

Art. 45 <i>Sottocommissioni di Lavoro</i>	(Pag. 16)
Art. 46 <i>Commissioni Speciali</i>	(Pag. 17)
Capo IV - Gruppi Consiliari	
Art. 47 <i>Costituzione dei Gruppi Consiliari</i>	(Pag. 17)
Art. 48 <i>Gruppo Misto</i>	(Pag. 18)
Art. 49 <i>Capigruppo Consiliari</i>	(Pag. 18)
Capo V - Conferenza dei Capigruppo	
Art. 50 <i>Funzioni e composizione della Conferenza dei Capigruppo</i>	(Pag. 18)
Art. 51 <i>Convocazione della Conferenza dei Capigruppo</i>	(Pag. 19)
Art. 52 <i>Validità delle sedute e votazioni</i>	(Pag. 19)
Art. 53 <i>Redazione del verbale</i>	(Pag. 19)
Capo VII - Disposizioni Finali	
Art. 54 <i>Adozione e modificazioni</i>	(Pag. 20)
Art. 55 <i>Norma di rinvio</i>	(Pag. 20)

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Circostrizionale in conformità alla Legge, allo Statuto della Città, al Regolamento del Decentramento ed al Regolamento del Consiglio Comunale, riconoscendo particolare rilevanza ai rapporti con le libere forme associative, anche al fine di favorire ed estendere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed al controllo sulla gestione dei servizi della Circostrizione.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede del Centro Civico, in apposita sala.
2. Per particolari ragioni, il Presidente, con il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, può convocare le sedute consiliari presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.

TITOLO II Funzionamento del Consiglio Circostrizionale

Capo I - Convocazione del Consiglio Circostrizionale

Art. 3 - Programmazione dei lavori

1. Le sedute del Consiglio di Circostrizione hanno luogo, indicativamente, due volte al mese, secondo la calendarizzazione proposta dal Presidente alla Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Presidente può tuttavia convocare il Consiglio anche in deroga al comma 1.

Art. 4 - Convocazione

1. Il Consiglio Circostrizionale è convocato dal Presidente della Circostrizione.
2. Il Presidente del Consiglio Circostrizionale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono:
 - a. un quinto dei Consiglieri Circostrizionali assegnati;
 - b. il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo del Comune;
 - c. il Presidente del Consiglio Comunale, previa decisione della Conferenza dei Capigruppo del Comune.
 - d. almeno trecento elettori della Circostrizione;
3. I richiedenti devono indicare l'ordine del giorno.
4. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Presidente.

5. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere Anziano.

Art. 5 - Modalità di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Circostrizionale è effettuata dal Presidente mediante avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno, che devono essere inviati ai Consiglieri presso il loro domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal Consigliere purchè nell'ambito del territorio comunale, almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, o in caso di convocazione urgente, almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza. La consegna dell'avviso deve risultare da una ricevuta oppure da apposita dichiarazione dell'incaricato.
2. Previa richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può avvenire tramite fax, telegramma, strumentazioni telematiche, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al comma precedente. L'avvenuta ricezione deve risultare agli atti della Segreteria del Consiglio.
3. L'avviso di convocazione deve essere altresì contestualmente affisso all'Albo Pretorio ed allo Sportello del Centro Civico.
4. Gli eventuali supplementi all'ordine del giorno possono essere recapitati successivamente, purchè almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza.
5. Copia della convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere inviata (5 giorni prima della riunione o 24 ore prima in caso di urgenza) al Sindaco, agli Assessori, al Presidente ed ai Capigruppo del Consiglio Comunale e deve essere affissa all'Albo Pretorio circostrizionale e comunale

Art. 6 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.
3. Quando la convocazione del Consiglio è richiesta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, da un quinto dei Consiglieri o da almeno trecento elettori della Circostrizione, il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.

Capo II - Ordinamento delle adunanze

Art. 7 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti, corredati dai documenti istruttori, relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria del Consiglio entro 48 ore precedenti la seduta e 24 ore nel caso di convocazione urgente, e comunque messi a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.
2. E' possibile rendere gli atti disponibili anche in forma digitale su supporto informatico.
3. Gli atti pubblici circostrizionali sono depositati presso la segretaria del Consiglio a disposizione dei cittadini per consultazione. L'accesso agli atti dovrà avvenire secondo le normative vigenti previste per l'accesso.

Art. 8 - Numero legale e sua verifica

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Il numero legale necessario alla sua validità deve sussistere per tutta la durata della seduta.
3. Qualora il Presidente accerti, in occasione di una votazione od in qualsiasi altro momento, il venir meno del numero legale, dichiara chiusa la seduta.
4. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza. Della seduta andata deserta per mancanza del numero legale è redatto verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
5. Nei casi di seduta deserta si considerano partecipanti a tutti gli effetti di Legge, comprese le relative certificazioni, i Consiglieri che sono risultati presenti al momento della verifica del numero legale.
6. Le interpellanze sono trattate in Consiglio prima dell'apertura della seduta anche in assenza del numero legale. In caso di assenza dell'interpellante, l'interpellanza viene iscritta nell'ordine del giorno della seduta successiva. Nel caso in cui le interpellanze vengano sottoscritte da più Consiglieri, è sufficiente la presenza di uno solo dei sottoscrittori per procedere alla trattazione delle stesse.
7. Nei casi in cui una seduta sia stata chiusa per il venir meno del numero legale, gli argomenti di cui è stata sospesa la trattazione o che non si sono potuti trattare sono iscritti dal Presidente all'ordine del giorno della prima seduta convocata o da convocare.
8. In qualsiasi momento della seduta, ma non durante le dichiarazioni di voto e non interrompendo un intervento in corso, ogni Capogruppo può richiedere al Presidente, utilizzando la formula "chiedo la verifica del numero legale", di constatare la presenza in aula della maggioranza dei Consiglieri. Il Presidente procede alla verifica disponendo che il Segretario effettui un appello nominale dei Consiglieri. La verifica deve concludersi entro i due minuti successivi. Il Presidente dichiara l'esito della verifica, e qualora esso sia negativo procede come disposto dal 3° comma. Lo stesso Capogruppo non può chiedere la verifica del numero legale più di due volte durante la discussione dello stesso argomento all'ordine del giorno.

Capo III - Disciplina delle adunanze

Art. 9 - Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri devono attenersi all'oggetto della discussione, non devono pronunciare parole oltraggiose né tali da costituire violazioni della Legge, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno ove non siano attinenti all'oggetto della discussione.
2. I Consiglieri, nel corso delle sedute, non possono esibire cartelli, striscioni o manifesti.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei due commi precedenti, il Presidente provvede a richiamarlo.

4. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
5. Se il Consigliere persiste il Presidente procede a un secondo richiamo. Se il Consigliere prosegue nel suo comportamento il Presidente gli toglie la parola.
6. Nel caso un Consigliere compia reiterate violazioni del Regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta, o continui a parlare dopo che il Presidente gli ha tolto la parola, il Presidente può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.
7. Se chi è stato espulso si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta.

Art. 10 - Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alla adunanza debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa turbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il Presidente ha facoltà di disporre, nei casi più gravi, l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgombrare l'aula, previa sospensione della seduta.

Art. 11 - Forza Pubblica

1. Il Presidente assicura il regolare svolgimento della seduta avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala consiliare se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 12 - Facoltà di intervento nelle sedute

1. Alle sedute del Consiglio Circostrizionale possono intervenire con diritto di parola sugli argomenti all'ordine del giorno:
 - a. I Consiglieri Circostrizionali;
 - b. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, i Capigruppo consiliari comunali o i Consiglieri Comunali da questi ultimi delegati;
 - c. Il primo firmatario della richiesta di convocazione del Consiglio di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) del presente Regolamento;
 - d. Il primo firmatario delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare iscritte all'ordine del giorno.
2. Nel corso di ogni seduta il Consiglio Circostrizionale, su proposta di un Consigliere ed a maggioranza di due terzi dei presenti, può deliberare di dare la parola anche a persone estranee al Consiglio.
3. Oltre alle ipotesi disciplinate dai commi precedenti, il Presidente può, informandone

la Conferenza dei Capigruppo, invitare, senza alcun onere a carico della Circostrizione, funzionari, consulenti, professionisti od altri soggetti alle sedute del Consiglio affinché forniscano informazioni relativamente agli argomenti in discussione.

Art. 13 - Funzioni di Segretario

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore di Circostrizione o da un Funzionario della stessa.
2. In particolare, il Segretario coadiuva il Presidente con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa assicurando l'osservanza della normativa vigente.
3. Il Segretario, in particolare, cura la redazione dei verbali e li sottoscrive con il Presidente, provvede agli appelli nominali, accerta l'esito delle votazioni e su richiesta del Presidente dà lettura dei documenti in discussione.
4. Il Segretario può intervenire solo su esplicito invito del Presidente.

Art. 14 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. In apertura di ogni seduta, il Presidente può effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Su di esse ogni Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.
2. In presenza di fatti gravi ed urgenti, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta, ogni Consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.
3. Il Presidente, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, comunica al Consiglio le richieste pervenute e decide se concedere la parola ai Consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di tre minuti ciascuno o se aprire, e in quali forme, la discussione sulle comunicazioni dei Consiglieri.

Art. 15 - Ordine e trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta ed in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Presidente o di un Capigruppo.
2. Sulla proposta decide il Consiglio seduta stante a maggioranza semplice.

Art. 16 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi espressamente previsti dall'art. 97 del Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente ha facoltà di autorizzare, sentita la Conferenza dei Capigruppo, riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico presente.

Art. 17 - Modalità e tempi degli interventi

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un argomento all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I Consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio.
3. Nella trattazione di una proposta di deliberazione i tempi di intervento sono i seguenti:
 - a) uno dei proponenti ha il diritto di illustrare la proposta in oggetto per un tempo non superiore a dieci minuti;
 - b) ogni Consigliere non può intervenire più di due volte. Ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti;
 - c) prima che venga dichiarata chiusa la discussione uno dei proponenti può replicare, anche per fornire i chiarimenti richiesti, per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Nella trattazione delle proposte di mozione, di ordine del giorno e delle interrogazioni rivolte agli organi centrali, i tempi di intervento sono i seguenti:
 - a) uno dei presentatori della proposta può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti;
 - b) ogni Consigliere può intervenire non più di due volte. Ciascun intervento non può eccedere i tre minuti;
 - c) prima che venga dichiarata chiusa la discussione uno dei proponenti può replicare per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. I termini di tempo previsti ai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative a:
 - a) pareri da rendere in materia di Bilancio, Piani Regolatori Generali, alle loro varianti ed a materie di particolare rilievo urbanistico nonché allo Statuto ed ai Regolamenti;
 - b) bilancio circoscrizionale.
6. Scaduto il termine, il Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore gli toglie la parola.
7. E' facoltà del Presidente, in relazione alla complessità dell'argomento trattato e alla necessità di una sua efficace trattazione, concedere tempi più lunghi di intervento o un maggior numero di interventi rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 18 - Emendamenti e subemendamenti

1. In sede di discussione di una proposta di deliberazione, di mozione, di ordine del giorno o di interrogazioni rivolte agli organi centrali, ciascun Consigliere può presentare emendamenti nonché subemendamenti.
2. Il Presidente, previo conforme parere del Segretario, può dichiarare inammissibile e conseguentemente non sottoporre alla discussione e al voto del Consiglio una proposta di emendamento o subemendamento qualora il testo proposto non abbia i requisiti di emendamento o subemendamento.
3. Gli emendamenti ed i subemendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente prima della fine della discussione di una proposta o delle singole parti di questa alle quali si riferiscono. Il Presidente provvede a darli in copia

ai Capigruppo. A tal fine può essere concesso dal Presidente un breve termine per la redazione scritta.

4. Gli emendamenti ed i subemendamenti riguardanti modificazioni di lieve entità possono essere presentati, con il consenso del Presidente, anche in forma verbale.
5. Nella trattazione di emendamenti e subemendamenti si procede come segue:
 - a) illustrazione dell'emendamento da parte di uno dei presentatori per un tempo non superiore a tre minuti;
 - b) illustrazione del primo subemendamento da parte di uno dei presentatori per un tempo non superiore a due minuti;
 - c) interventi sul subemendamento da parte di ciascun Consigliere per un tempo non superiore ad un minuto; ogni Consigliere può intervenire non più di due volte;
 - d) votazione del primo subemendamento;
 - e) illustrazione, discussione e votazione progressiva degli altri subemendamenti con i tempi previsti alle precedenti lettere b) e c);
 - f) discussione dell'emendamento con possibilità di intervento da parte di ciascun Consigliere per un tempo non superiore a due minuti; ogni Consigliere può intervenire non più di due volte;
 - g) votazione dell'emendamento.Qualora non siano stati presentati subemendamenti si procede in base a quanto previsto alle lettere a), f), g).
6. Nel caso di più emendamenti relativi alla stessa parte di una proposta di deliberazione, di mozione, di ordine del giorno e di interrogazioni rivolte agli Organi Centrali, essi vengono posti in discussione nel seguente ordine: prima i soppressivi, poi i sostitutivi successivamente gli aggiuntivi ed infine i rielaborativi.
7. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento, purchè prima della votazione, alla sua proposta di emendamento o di subemendamento.
8. In ordine all'acquisizione dei pareri si rinvia a quanto disposto dall'art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 19 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste:
 - a) in un richiamo verbale volto ad ottenere che nella trattazione di un argomento siano osservati la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento.
 - b) in una proposta attinente, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, l'organizzazione dei lavori.
2. La mozione d'ordine ha la precedenza sulla questione di merito e ne sospende la discussione.
3. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento della discussione una mozione d'ordine e l'illustrazione deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
4. Il Presidente, sentito il Segretario, si esprime immediatamente, senza discussione, sull'ammissibilità delle mozioni di cui al punto a) del comma 1 del presente articolo.
5. Sulle mozioni di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo, qualora non accettate dal Presidente, la decisione viene rimessa al Consiglio, dopo aver dato la parola

per un minuto per un intervento favorevole e uno contrario.

Art. 20 - Richiesta della parola per fatto personale

1. E' fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta privata od il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente, se si è nella fattispecie del fatto personale, concede la parola al richiedente per un tempo non superiore a tre minuti.
3. Possono rispondere per una sola volta a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che hanno provocato il fatto personale.

Art. 21 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando con una mozione d'ordine viene richiesto che un argomento iscritto all'ordine del giorno non sia discusso, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Il rinvio non può essere a tempo indeterminato.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da ciascun Consigliere, prima dell'inizio della discussione dell'argomento al quale si riferiscono.
3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno tre Consiglieri. Il Presidente, dopo aver richiesto al Consiglio se si pongono ulteriori questioni pregiudiziali e sospensive, pone congiuntamente tutte le questioni in discussione e in votazione separatamente.
4. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei Consiglieri proponenti, un solo Consigliere contrario ed entrambi per un periodo non superiore ai tre minuti. Tali proposte vengono decise a maggioranza semplice dal Consiglio.

Art. 22 - Ritiro delle proposte e delle interpellanze

1. I proponenti possono ritirare in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Presidente, per iscritto se prima dell'inizio del Consiglio e verbalmente nel corso del Consiglio stesso purchè non abbia avuto inizio la votazione del provvedimento, proposte di deliberazione, di mozione, di ordine del giorno e di interrogazioni rivolte agli Organi Centrali.
2. I proponenti possono ritirare le interpellanze presentate in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Presidente, per iscritto se prima dell'inizio del Consiglio e verbalmente se prima della trattazione.
3. In presenza del ritiro di una proposta o di una interpellanza, il Presidente non la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio e, se l'ha già iscritta, provvede a radiarla dall'ordine del giorno.

Art. 23 - Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne

hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione. Dopo tale momento non è ammesso alcun intervento, se non per dichiarazioni di voto.

Art. 24 - Dichiarazioni di voto ed apertura delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore a tre minuti.
2. Il limite temporale di cui al comma 1. è raddoppiato nei casi previsti dall'art. 17 comma 5 del presente Regolamento.
3. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto di dissenso rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.
4. terminate le dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione con le modalità di cui ai seguenti artt. 25 e 26 le proposte su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.

Art. 25 - Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Circostrizionali è, di norma, palese. La votazione palese si svolge in uno dei seguenti modi:
 - a) per alzata di mano
 - b) per appello nominale
 - c) per votazione elettronica
2. Quando la votazione avviene per alzata di mano, il Presidente chiede ai componenti del Consiglio di esprimere il proprio voto, iniziando il computo dai favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti. Il computo viene effettuato dal Segretario che comunica al Presidente l'esito della votazione. Il Presidente dichiara chiusa la votazione e ne proclama l'esito. Qualora sussistano dubbi in merito all'esito delle votazioni, il Presidente dispone la ripetizione della votazione; se il risultato rimane ancora dubbio si procede per appello nominale.
3. La votazione per appello nominale, oltre che nell'ipotesi di cui al comma precedente, ha luogo, di diritto, tutte le volte che la richiedano il Presidente, almeno tre Consiglieri o due Capigruppo. Tale richiesta deve essere presentata prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
4. La votazione mediante appello nominale si svolge con la chiamata successiva per ordine alfabetico dei nominativi dei componenti del Consiglio effettuata dal Segretario dell'adunanza. Ogni componente del Consiglio chiamato dichiara a voce alta il proprio voto con un sì o con un no, o dichiara la propria astensione. Terminato l'appello in ordine alfabetico, il Segretario chiama a esprimere il proprio voto i componenti il Consiglio eventualmente sopraggiunti nel corso dell'appello. Terminata la chiamata dei componenti il Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la votazione. Il Segretario prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti e li comunica al Presidente che proclama il risultato.
5. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
6. La votazione segreta avviene mediante distribuzione ai Consiglieri di scheda vidima-

ta e successiva chiamata per appello nominale in ordine alfabetico. Le schede vengono depositate nell'urna da ciascun Consigliere. Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione e dispone affinché si proceda allo scrutinio. Qualora la votazione abbia per oggetto una nomina, il Presidente comunica ai Consiglieri le modalità di espressione del voto sulla base del tipo di scheda di volta in volta predisposto e sulla base delle norme che regolano la nomina da effettuare. Qualora la votazione non abbia per oggetto una nomina ma un'altra proposta di deliberazione ogni Consigliere può esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda sì, no o astenuto. Le schede che contengono altri segni si considerano nulle. Le schede bianche o nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza del Segretario e di due scrutatori, di cui uno di minoranza, nominati dal Presidente prima di dichiarare aperta la votazione, procede allo spoglio delle schede che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti e successivamente proclama l'esito della votazione.

Art. 26 - Votazioni per parti

1. Ogni Capogruppo, con una mozione presentata prima delle eventuali dichiarazioni di voto, può proporre che si proceda alla votazione per parti di una proposta di deliberazione, di mozione, di ordine del giorno o di interrogazione rivolta agli organi Centrali dell'Amministrazione, specificando l'articolazione delle parti che propone. Il tempo dedicato a tale proposta viene sottratto al tempo a disposizione del Gruppo per la dichiarazione di voto. Qualora la proposta sia approvata dal Consiglio seduta stante a maggioranza semplice le singole parti del documento vengono poste in votazione dopo un'unica dichiarazione di voto.
2. La proposta di votazione per parti di un emendamento o di un subemendamento deve essere presentata nel corso dell'intervento su di esso. Sulla proposta decide il Consiglio seduta stante a maggioranza semplice.

Art. 27 - Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Circostrizionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento del Consiglio Comunale richiedano una maggioranza qualificata.
2. I Consiglieri astenuti si considerano presenti agli effetti del numero legale per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti. I componenti del Consiglio che dichiarino di non partecipare al voto agli effetti del numero legale si considerano assenti anche se rimangono in aula e non si computano quindi nel numero dei votanti.
3. Qualora l'esito della votazione evidenzi l'assenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Presidente dichiara nulla la votazione e chiusa la seduta.

Capo IV - Processi verbali

Art. 28 - Verbale delle adunanze

1. Il verbale di ogni adunanza è redatto a cura del Segretario e deve contenere l'elenco degli argomenti discussi e degli interventi effettuati, il testo di tutti gli emendamenti

proposti, le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa degli astenuti, il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari.

2. Qualora i Consiglieri interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati per sintesi o integralmente nel verbale.
3. Della seduta si effettuano anche registrazioni fonografiche, eccetto nei casi di impedimento per forza maggiore e/o mancato funzionamento tecnico.
4. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Art. 29 - Approvazione, deposito e richiesta dei verbali

1. I processi verbali di ogni adunanza sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella seduta immediatamente successiva, fatta eccezione per casi di forza maggiore e/o per motivate ragioni e per l'ultima seduta di mandato, il cui verbale deve essere approvato al termine della seduta stessa.
2. I verbali delle adunanze segrete sono approvati in seduta segreta.
3. I verbali delle adunanze pubbliche, dopo la loro approvazione, sono depositati presso la Segreteria del Consiglio Circostrizionale e sono pubblici.
4. Nel rispetto delle vigenti normative previste per l'accesso, i Consiglieri e i Cittadini possono richiedere copia del verbale o della registrazione fonografica delle sedute pubbliche.

TITOLO III

Diritti e doveri dei Consiglieri Circostrizionali

Capo I - Diritti

Art. 30 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti

1. Ai Consiglieri di Circostrizione si applicano, in quanto compatibili e in relazione alle competenze proprie o delegate delle Circostrizioni, le norme previste per i Consiglieri Comunali dall'art. 28 comma 2 dello Statuto della Città.
2. Il diritto di cui al comma 1 si esercita in forma di presa visione e/o di estrazione di copia, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Quanto al diritto di informazione dei Consiglieri Circostrizionali relativamente alle Aziende Speciali, Istituzioni, Enti dipendenti dal Comune, Società per Azioni a mezzo delle quali il Comune gestisce servizi pubblici, Concessionari dei Servizi Comunali e Consorzi a cui il Comune partecipa, si applicano le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, quando sussista un interesse circostrizionale.

Art. 31 - Facoltà di presentazione di proposte di deliberazione, di interrogazioni, di interpellanze, di mozioni, di ordini del giorno, di interrogazioni rivolte agli Organi Centrali

1. I Consiglieri possono presentare proposte di deliberazione, di interrogazioni, di interpellanze, di mozioni, di ordini del giorno e di interrogazioni rivolte agli Organi Centrali.

2. Il ritiro delle proposte di cui al comma 1 deve essere formalizzato da tutti i presentatori.

Art. 32 - Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione possono essere presentate al Consiglio Circostrizionale, oltre che dal Presidente della Circostrizione, da ogni componente del Consiglio o da trecento titolari dei diritti di partecipazione. Copia delle proposte di deliberazione è fornita a tutti i Capigruppo.
2. Le proposte di deliberazione sono presentate al Presidente del Consiglio Circostrizionale che le iscrive all'ordine del giorno nei termini previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Decentramento.

Art. 33 - Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare in forma scritta interrogazioni per ottenere informazioni di interesse circostrizionale o per conoscere le motivazioni dell'azione della Giunta Circostrizionale o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni di interesse circostrizionale. Copia dell'interrogazione è fornita a tutti i Capigruppo.
2. Alle interrogazioni risponde in forma scritta, entro trenta giorni dalla presentazione, il Presidente o uno o più coordinatori da lui delegati.
3. Il Presidente inoltra la Proposta ai consiglieri interroganti, inviandone inoltre copia a tutti i Capigruppo.
4. Qualora non sia pervenuta nei tempi previsti al precedente comma 2, la risposta ad una interrogazione, l'interrogante o uno degli interroganti possono chiedere, per iscritto, al Presidente che questa venga trattata come interpellanza da portarsi nella prima seduta utile del Consiglio Circostrizionale. Analoga richiesta può essere presentata dal Capogruppo del primo degli interroganti in una riunione della Conferenza dei Capigruppo.
5. L'interrogante o il primo firmatario in caso di più interroganti, può richiedere per iscritto al Presidente che l'interrogazione venga trasformata in interpellanza che sarà trattata ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 34 - Interpellanze

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze per ottenere informazioni di interesse circostrizionale o per conoscere le motivazioni dell'azione della Giunta Circostrizionale o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni di interesse circostrizionale. Copia delle interpellanze è fornita a tutti i Capigruppo.
2. Le interpellanze sono iscritte, in ordine di presentazione, nella prima seduta del Consiglio utile dopo la loro presentazione. Le interpellanze sono trattate in Consiglio secondo modalità di cui all'art. 8 comma 6 del presente Regolamento oppure, su richiesta dell'interpellante, nella prima seduta utile della commissione competente a cura del coordinatore, salvo diversa indicazione del proponente.
3. L'interpellante o uno degli interpellanti ha facoltà di illustrarne il contenuto per un tempo non eccedente i dieci minuti.
4. Sulle dichiarazioni dell'interpellante possono intervenire non più di una volta tutti i Consiglieri che lo richiedono per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno.
5. Sulla risposta dell'interpellato può replicare brevemente il Consigliere che ha illu-

strato l'interpellanza per dichiarare se è soddisfatto o meno, per un tempo non superiore a tre minuti.

6. L'interpellante o il primo firmatario può richiedere al Presidente, prima dell'inizio dell'illustrazione dell'interpellanza, che la stessa venga trasformata in interrogazione.

Art. 35 - Mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare proposte di mozione per promuovere una discussione su argomenti di interesse circostrizionale, anche già oggetto di interrogazione o di interpellanza, nonché:
 - a) per provocare l'attività deliberativa del Consiglio;
 - b) per esercitare un'azione di indirizzo politico dell'attività del Presidente o della Giunta Circostrizionale;
 - c) organizzare la propria attività, assumere decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative e stabilire impegni per l'azione delle Commissioni e del Presidente;
 - d) per disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'Amministrazione nei confronti del Consiglio volti a consentire l'esercizio efficace delle proprie funzioni.
2. Tali proposte sono presentate al Presidente del Consiglio Circostrizionale che, salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, le inserisce all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile dopo la loro presentazione. Copia delle proposte di mozione è fornita a tutti i Capigruppo.
3. Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche che lo Statuto, il Regolamento del Consiglio Comunale e il presente Regolamento stabiliscono per le mozioni ovvero la sua formulazione costituisca violazione di Legge, il Presidente del Consiglio Circostrizionale può motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di mozione e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi alla presentazione al primo firmatario fra i Consiglieri presentatori.
4. Per la presentazione di emendamenti e subemendamenti e per la votazione delle proposte di mozione si rinvia a quanto disposto dagli articoli 18 e 25 del presente Regolamento.

Art. 36 - Ordini del giorno

1. Uno o più Consiglieri possono presentare al Consiglio Circostrizionale proposte di ordine del giorno. L'ordine del giorno è l'atto con il quale il Consiglio esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico, anche esulanti la competenza della Circostrizione.
2. Tali proposte sono presentate al Presidente del Consiglio Circostrizionale che, salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla Legge, le inserisce all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile dopo la loro presentazione. Copia delle proposte di ordine del giorno è fornita a tutti i Capigruppo.
3. Il Presidente può dichiarare inammissibile una proposta di ordine del giorno e non iscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Circostrizionale quando la sua formulazione violi la Legge, dandone motivata comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi alla presentazione al primo firmatario fra i Consiglieri presentatori.

4. Per la presentazione di emendamenti e subemendamenti e per la votazione delle proposte di ordini del giorno si rinvia a quanto disposto dagli articoli 18 e 25 del presente Regolamento.
5. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Circostrizionale sono trasmessi dal Presidente a tutte le Istituzioni, gli Enti e i soggetti interessati.

Art. 37 - Interrogazioni rivolte agli organi centrali

1. Uno o più Consiglieri possono presentare al Consiglio Circostrizionale proposte di interrogazione all'Amministrazione Comunale su argomenti concernenti direttamente l'attività del Consiglio Circostrizionale o che interessino, comunque la vita politica, economica, sociale e culturale della Circostrizione.
2. Tali proposte sono presentate al Presidente del Consiglio Circostrizionale che, salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla Legge, le inserisce all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile dopo la loro presentazione. Copia delle proposte di interrogazione è fornita a tutti i Capigruppo.
3. Il Presidente può dichiarare inammissibile una proposta di interrogazione rivolta agli organi centrali e non iscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Circostrizionale quando la sua formulazione violi la Legge, dandone motivata comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi alla presentazione al primo firmatario fra i Consiglieri presentatori.
4. Per la presentazione di emendamenti e subemendamenti e per la votazione delle proposte di interrogazioni rivolte agli organi centrali si rinvia a quanto disposto dagli articoli 18 e 25 del presente Regolamento.

Capo II - Doveri

Art. 38 - Assenze dei Consiglieri

1. Il Consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio in cui è stato convocato, per essere dichiarato assente giustificato, ha l'onere di indicarne per iscritto il motivo alla Presidenza, prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva.

Art. 39 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti e affini fino al quarto grado.

TITOLO IV Organizzazione del Consiglio Circostrizionale

Capo I - Presidenza del Consiglio Circostrizionale

Art. 40 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Circostrizione e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio Circostrizionale. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Circostrizionale e la Giunta;
 - b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
 - c) convoca e presiede le Assemblee;
 - d) può convocare e presiedere le Commissioni di Lavoro;
 - e) è membro del Comitato di Coordinamento del Decentramento;
 - f) partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale;
 - g) esercita le funzioni delegate dal Sindaco, sia quale Capo dell'Amministrazione sia quale Ufficiale di Governo, a norma di legge;
 - h) celebra matrimoni in conformità alle norme dello stato civile;
 - i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - j) rilascia, sentita la Giunta Circostrizionale, patrocini gratuiti;
 - k) sentita la Giunta, salvo in caso di estrema urgenza, esercita un'autonomia decisionale sulla scelta delle priorità manutentive;
 - l) rilascia gli atti che non rientrano nella competenza dei dirigenti in relazione a quanto stabilito in materia dall'Amministrazione.
2. Il Presidente collabora con il Sindaco della Città nell'attuazione degli indirizzi generali che riguardano il territorio di competenza.
3. Il Presidente del Consiglio Circostrizionale esercita le funzioni previste dalle leggi statali e regionali in vigore.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente ad adempiere le proprie funzioni, a tutti gli effetti, ad eccezione dei poteri delegati dal Sindaco, lo sostituisce il Vice Presidente.

Capo II - Giunta Circostrizionale

Art. 41 - Funzioni della Giunta Circostrizionale

1. La Giunta Circostrizionale è organo della Circostrizione a rilevanza interna che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni esecutive secondo la normativa vigente.

Capo III - Commissioni di Lavoro

Art. 42 - Funzionamento delle Commissioni di Lavoro Permanenti

1. La Giunta Circostrizionale si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, delle

Commissioni di Lavoro Permanenti, articolate secondo i settori indicati dal vigente Regolamento del Decentramento, che svolgono, mediante indagini, studi, esami e proposte, l'attività preparatoria e consultiva per i provvedimenti di competenza del Consiglio Circostrizionale; può inoltre avvalersi, se è ritenuto necessario, di Sottocommissioni a tempo determinato con compiti definiti, ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento.

2. I lavori delle Commissioni sono pubblici.
3. All'inizio di ogni Commissione, prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dovrà essere data informativa sull'esito dei punti discussi nel corso della seduta precedente. Dovrà altresì essere data parola ai cittadini che lo richiedano per l'esposizione succinta di questioni inerenti i problemi della Circostrizione, facenti parte della materia di lavoro della Commissione stessa, non iscritti all'ordine del giorno. Il tempo per l'esposizione non potrà superare i 5 minuti.

Art. 43 - Istituzione e composizione delle Commissioni di Lavoro Permanenti

1. Le Commissioni di Lavoro Permanenti sono istituite con deliberazione del Consiglio di Circostrizione, così come previsto dai riferimenti normativi vigenti.
2. Ogni Commissione è composta dal Coordinatore, che la presiede, dai Consiglieri iscritti, dai cittadini e dalle organizzazioni democratiche operanti sul territorio circostrizionale, che abbiano presentato apposita domanda.
3. I nominativi dei Consiglieri componenti le singole Commissioni devono essere recepiti in appositi provvedimenti deliberativi assieme a quelli dei cittadini e delle organizzazioni.
4. Gli iscritti ad una Commissione, che non siano Consiglieri, ne decadono dopo sei assenze consecutive non giustificate. La giustificazione delle assenze deve pervenire alla Circostrizione entro e non oltre sette giorni dalla data della seduta. I cittadini dichiarati decaduti potranno nuovamente richiedere di farne parte.
5. La Circostrizione provvede periodicamente all'aggiornamento dell'elenco degli iscritti.

Art. 44 - Convocazioni delle Commissioni di Lavoro Permanenti

1. La Giunta Circostrizionale provvede a una calendarizzazione di massima delle riunioni delle Commissioni di Lavoro Permanenti curando, con i mezzi a disposizione della Circostrizione, la più ampia informazione ai cittadini, agli Enti ed alle Associazioni, con particolare riguardo a coloro che operano sul territorio. La convocazione della Commissione è inviata ai suoi componenti almeno quarantotto ore prima della seduta e resa nota alla cittadinanza mediante affissione dell'avviso all'Albo Pretorio e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Circostrizione. Le Commissioni di Lavoro si riuniscono di norma almeno una volta al mese.
2. Il calendario dei lavori di cui al comma precedente può essere derogato in presenza di circostanze occasionali che lo richiedano.
3. Delle sedute della Commissione è redatto verbale sintetico preceduto normalmente da registrazioni fonografiche a cura della segreteria della Commissione.

Art. 45 - Sottocommissioni di Lavoro

1. Il Consiglio di Circostrizione, sentita la Commissione competente per materia, può

deliberare la costituzione di apposite Sottocommissioni a tempo determinato per materie specifiche, che richiedano una propria sede di approfondimento.

2. Il Consigliere Coordinatore della Sottocommissione viene nominato con le stesse modalità previste per i Coordinatori delle Commissioni di Lavoro Permanenti; non fa parte della Giunta Circostrizionale e deve essere iscritto alla Commissione Permanente di riferimento.
3. Ogni Sottocommissione è composta dal Coordinatore della Sottocommissione, che la presiede, dai Consiglieri iscritti, dai cittadini e dalle organizzazioni operanti sul territorio che abbiano presentato apposita domanda. All'atto dell'istituzione della Sottocommissione tutti i componenti della Commissione di riferimento devono essere formalmente interpellati affinché possano esprimere la loro volontà di far parte o meno della Sottocommissione.
4. Il calendario dei lavori e la partecipazione alle riunioni delle Sottocommissioni seguono le stesse modalità previste per le Commissioni di Lavoro e il Coordinatore della Sottocommissione riferisce con periodicità almeno trimestrale alla Commissione competente sui lavori svolti, ponendola in grado di esercitare pienamente le proprie funzioni.
5. La partecipazione alle Sottocommissioni non fa maturare il diritto al gettone di presenza né consente assenze giustificate dal lavoro.

Art. 46 - Commissioni Speciali

1. Per specifiche finalità il Consiglio di Circostrizione può deliberare l'istituzione di particolari Commissioni Speciali a tempo determinato e con compiti definiti.
2. Di tali Commissioni devono far parte tre Consiglieri in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza. Nel corso della prima seduta, che dovrà tenersi entro quindici giorni dalla eseguibilità della deliberazione di istituzione della Commissione, i Consiglieri membri della Commissione Speciale eleggono al loro interno, a maggioranza, il Presidente.
3. Il Presidente eletto ai sensi del comma 2 dovrà presentare alla Conferenza dei Capigruppo il piano di attività e, in tempi e modi concordati con la stessa, informarla sull'andamento dei lavori con obbligo di produrre, alla conclusione degli stessi, una relazione finale.

Capo IV - Gruppi Consiliari

Art. 47 - Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. Le dichiarazioni di costituzione di ogni Gruppo Consiliare, che ne indicano la denominazione, sono sottoscritte congiuntamente dai Consiglieri che la compongono.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro quindici giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione, in forma scritta, congiuntamente al Capogruppo del Gruppo al quale aderisce, se già esistente, al Presidente del Consiglio Circostrizionale.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume, fino a diversa manifestazione di volontà dell'interessato, l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

4. I Consiglieri che nel corso della tornata amministrativa decidono di non aderire più ad un gruppo Consiliare:

- a) Possono costituire un nuovo gruppo consiliare, costituito da almeno due consiglieri, inviandone comunicazione che ne indichi la denominazione, sottoscritta dai Consiglieri che compongono il nuovo gruppo, al Presidente del Consiglio di Circoscrizione.
- b) Possono aderire ad un altro gruppo consiliare esistente, inviandone comunicazione, sottoscritta congiuntamente al capogruppo del gruppo consiliare del quale intendono far parte, al Presidente del Consiglio di Circoscrizione.
- c) Negli altri casi aderiscono al Gruppo Misto o lo costituiscono.

Art. 48 - Gruppo Misto

1. Il Gruppo Misto è composto in base a quanto disposto dal precedente articolo 47.
2. I Consiglieri del Gruppo Misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Circoscrizionale, si costituiscono in due diversi Gruppi, a seconda che aderiscano o meno al programma ed all'attività politico-amministrativa della coalizione e della Giunta che governano la Circoscrizione, facendo seguire la dizione, rispettivamente "di maggioranza" e "di minoranza" alla denominazione "Gruppo Misto".
3. L'adesione di consiglieri del Gruppo Misto alla maggioranza consiliare deve essere confermata dal Presidente del Consiglio di Circoscrizione. Nel caso in cui tale adesione non sia formalizzata entro 10 giorni, i suddetti consiglieri sono assegnati d'ufficio al "Gruppo misto di minoranza".
4. I consiglieri del Gruppo Misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Circoscrizione, possono far seguire una sottodenominazione alla denominazione "Gruppo misto di maggioranza", ovvero "Gruppo misto di minoranza".

Art. 49 - Capigruppo Consiliari

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione della costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare, ogni Gruppo composto da più di un Consigliere deve provvedere a comunicare al Presidente del Consiglio Circoscrizionale il nominativo del proprio Capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta dalla metà più uno dei Consiglieri del Gruppo.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, è considerato Capogruppo, agli effetti del presente Regolamento, il Consigliere del Gruppo che ha ottenuto la maggior cifra individuale.
3. Ogni Gruppo Consiliare può altresì comunicare l'elezione di un Vicecapogruppo.
4. Le eventuali dimissioni di un Capogruppo devono essere comunicate per iscritto al Presidente. Il Gruppo Consiliare provvede quindi, entro 15 giorni, alla sostituzione del Capogruppo, con le modalità previste dai commi 1 e 2.

Capo V - Conferenza dei Capigruppo

Art. 50 - Funzioni e composizione della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Circoscrizionale, o da un Coordinatore appositamente delegato, che la presiede, e dai

Capigruppo di tutti i gruppi consiliari.

2. La Conferenza dei Capigruppo definisce la programmazione e l'organizzazione dei lavori delle adunanze del Consiglio Circoscrizionale.
3. Alle riunioni della Conferenza ogni Capogruppo, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal Vicecapogruppo o, in sua assenza, da un altro Consigliere appositamente delegato.

Art. 51 - Convocazione della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente della Circoscrizione, o da un Coordinatore appositamente delegato, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. La Conferenza dei Capigruppo oltre che nei casi previsti dall'articolo 50 del presente Regolamento, è convocata ogniqualvolta debba affrontare problemi di rilevanza straordinaria e/o non riconducibili alla competenza delle singole Commissioni di Lavoro.
3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate con almeno 48 ore di anticipo, o 24 in caso di urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione e può essere inviata con le modalità di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.
4. Il Presidente può inoltre convocare la Conferenza dei Capigruppo con un anticipo minore di quello di cui al comma precedente per ragioni sopravvenute ed urgenti. Per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori dell'adunanza, il Presidente della Circoscrizione può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Circoscrizionale e la può riunire in qualsiasi momento dell'adunanza del Consiglio. Qualora la seduta sia stata già dichiarata aperta, il Presidente la sospende.

Art. 52 - Validità delle sedute e votazioni

1. Agli effetti del numero legale per la validità delle sedute e nelle votazioni effettuate dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni Capogruppo rappresenta i Consiglieri del proprio gruppo consiliare e ne esprime i voti. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, o il Coordinatore appositamente delegato, è computato individualmente. Il Capogruppo del gruppo cui il Presidente, o il Coordinatore delegato, appartiene, rappresenta un numero di Consiglieri diminuito di una unità.
2. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo, è necessaria la presenza di suoi componenti, o loro legittimi sostituti, che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nessuna decisione può essere assunta in assenza del numero legale, salvo che la Conferenza sia convocata con funzioni di Commissione ai sensi dell'articolo 51 comma 2 del presente Regolamento.
3. Qualora siano trascorsi 30 minuti dall'ora di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, nei casi in cui esso sia necessario, il Presidente, constatata la situazione, dichiara deserta la seduta.

Art. 53 - Redazione del verbale

1. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto sintetico verbale a cura di un Funzionario in qualità di segretario verbalizzante.

Capo VII - Disposizioni Finali

Art. 54 - Adozione e modificazioni

Il Consiglio Circostrizionale adotta il Regolamento con il voto favorevole, in prima votazione, di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede, non prima di dieci giorni, ad una successiva votazione, in cui è sufficiente, per l'approvazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Con le medesime modalità di votazione il Consiglio Circostrizionale provvede alla eventuali modificazioni del Regolamento.

Art. 55 - Norma di rinvio

1. Il presente Regolamento è fonte subordinata alla Legge, allo Statuto della Città, al Regolamento del Decentramento ed al Regolamento del Consiglio Comunale.